



# COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Città Metropolitana di Palermo

IMMEDIATA ESECUZIONE

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 22.11.2022

<b>OGGETTO:</b>	<b>REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di Novembre 09:20 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di determinazione del Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ordinaria di prima/seconda convocazione.

Dall'appello risultano presenti i Consiglieri:

	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	DI GIORGIO ANNA RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	FRANZONI FRANCESCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	COSCINO RITA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	GIAMMALVA PIETRO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	DI PINO SALVATRICE ELENA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	FERINA GIUSEPPE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	MARCHESE TERESA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	NAPOLI NUNZIO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	POLLICHINO CARMELO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	ZITO VALERIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>CONSIGLIERI ASSEGNATI IN CARICA</b>		N. 10	PRESENTI 8
		N. 10	ASSENTI 2

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Franzoni Francesco.

Assiste e partecipa il Segretario Comunale, Avv. Placido Leone.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco e gli Assessori

Ai sensi dell'art. 184 dell'OO.EE.LL. vigente in Sicilia ed approvato con L.R. n. 16/1963, la Presidente designa gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CONSIDERATO** quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

**CONSIDERATO** che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del T.U.S.P, agli Enti Locali di seguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione di Giunta Comunale n.134 del 12/10/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2017 avente ad oggetto "Presenza d'atto Revisione Straordinaria delle Partecipazioni ex art. 24 D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 – ricognizione partecipazioni possedute", provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

**VISTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016"; – ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la

valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all’art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, di cui all’art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa, come previsto dall’art. 5, c. 2, del Testo unico;

⤴ non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

⤴ previste dall’art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all’art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all’entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all’art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall’ambito territoriale del Comune e dato atto che l’affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all’articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell’art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell’attività prevalente producendo almeno l’80% del loro fatturato nell’ambito dei

compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del Decreto Legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato "A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VERIFICATO** che, in quanto non essenziali ai fini del perseguimento delle finalità del Comune in sede di revisione straordinaria era stato deliberato di procedere alla liquidazione delle sotto indicate partecipazioni:

1. Consorzio Leader Terre del Sosio;
2. Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a r.l.;

**RILEVATO** che con deliberazione n. 41 del 21/12/2021 si prendeva atto dello stato delle procedure di dismissione delle suddette partecipate:

- 1) Consorzio Leader Terre del Sosio - in liquidazione - scadenza del termine della società il 31.12.2020;
- 2) Valle del Sosio Ambiente Società Consortile a r.l.- procedura di liquidazione/scioglimento conclusa;
- 3) Alto Belice Corleonese s.r.l.- procedura di liquidazione/scioglimento già avviata;

**PRESO ATTO** che la situazione per quanto concerne le altre partecipazioni è rimasta immutata rispetto allo scorso anno;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D. Lgs. 267/2000 giusta protocollo n. 13305 del 17.11.2022

**VISTI** i sotto riportati pareri:

PARERI ESPRESSI AI SENSI ART. 49 E 147 BIS D. LGS. 267/2000	
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere favorevole Chiusa Scalfani, lì 15.11.2022	Il Resp. Dell'Area "1" Amministrativa Segretario Comunale F.to Dott. Placido Leone
In ordine alla regolarità contabile si esprime parere favorevole Chiusa Scalfani, lì 15.11.2022	Il Resp. dell'Area "2" Economico-Finanziaria F.to Sig. Antonino G.G. Coscino

### SI PROPONE AL CONSIGLIO

**DI DARE ATTO** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021, come risultanti da allegato "A", denominato "Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016", allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**DI PRENDERE ATTO** che lo stato delle procedure di dismissione delle partecipazioni è il seguente:

- Consorzio Leader Terre del Sosio - in liquidazione scadenza del termine della società il 31.12.2020;
- Alto Belice Corleonese s.r.l.- procedura di liquidazione/scioglimento già avviata;

**DI APPROVARE** il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Chiusa Scalfani, qui di seguito indicate:

- Gal Sicani Soc. Coop. Cons. a.r.l.;
- Alto Belice Ambiente s.p.a – ATO PA2 Soc.(in procedura fallimentare);
- Terre del Gattopardo Società Cooperativa Consortile;
- S.R.R. Palermo Provincia Ovest Soc. Cons. per azioni;
- AMAP S.p.A.;
- ASMEL CONSORTILE soc. cons a.r.l.;

**DI DISPORRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;

**DI DISPORRE** la comunicazione della ricognizione mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portalesoro.mef.gov.it>) dando atto che le informazioni sono rese disponibili anche alla Sezione di Controllo della Corte dei conti nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo 175/2016, presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

**DI PUBBLICARE** nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera *d-bis*) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Inoltre, valutate la necessità e l'urgenza di dare esecuzione al presente deliberato,

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, m. 267.

Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Placido Leone

Il Sindaco  
F.to Dott. Di Giorgio Francesco

**Il Presidente del Consiglio** introduce il punto avente ad oggetto *“Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chiusa Sclafani in ottemperanza all’art. 20 del D.lgs. n. 175/2016”* ed invita la Rag. Laura Manno a relazionare.

**La Rag. Manno**, presa la parola, illustra il contenuto della proposta in oggetto.

Non essendoci interventi, il Presidente del Consiglio pone in votazione la proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime favorevole, resa in forma palese per alzata e seduta dai 8 Consiglieri presenti e votanti (Di Giorgio Annarita, Franzoni Francesco, Coscino Rita, Giammalva Pietro, Di Pino Salvatrice E., Marchese Teresa, Pollichino Carmelo e Zito Valeria),

### **DELIBERA**

Di approvare integralmente la proposta.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, resa in forma palese mediante alzata e seduta dai 8 Consiglieri presenti e votanti

### **IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA**

Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva

**Letto, approvato e sottoscritto**

**Il Consigliere Anziano  
F.to Dott.ssa Annarita Di Giorgio**

**Il Presidente del Consiglio  
F.to Sig. Franzoni Francesco**

**Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Placido Leone**

<b>Affissa all'Albo Pretorio on line il _____ vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.</b>	<b>Defissa dall'Albo Pretorio on line il _____</b>
<b>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</b>	<b>Il Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione</b>

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

**IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA**

Su conforme attestazione del Responsabile dell'Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/91 all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal \_\_\_\_\_ e che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna.

Chiusa Sclafani, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Placido Leone**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22.11.2022;

- decimo giorno successivo della pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);
- perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L.R. 44/91);

Chiusa Sclafani, li 22.11.2022

**Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Placido Leone**

\*\*\*\*\*

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO**

**Il Segretario Comunale  
F.to Avv. Placido Leone**



# **COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**

## **CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**ALLEGATO A)**

### **RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 175 DEL 2016.**

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P), come integrato e modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100 (c.d. Decreto Correttivo).

Ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Si possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti cui al comma 1 del medesimo articolo:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Questo Ente con:

- deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 31/10/2017 e del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2017 ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le partecipazioni da dismettere e quelle da mantenere;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 20/12/2021 ha provveduto ad effettuare la revisione ordinaria annuale delle partecipazioni alla data del 31/12/2020;

Poiché il comma 4 del medesimo art. 24, D.Lgs n.175/2016 dispone che le attività di razionalizzazione relative all'alienazione di partecipazioni debbano essere poste in atto entro un anno dalla conclusione della ricognizione, sono state attivate tutte le azioni necessarie per la dismissione.

L'art. 20, del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art. 20 prevede inoltre che:

“I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività conseguite all'articolo 4”.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

Il comma 4 prevede infine che venga annualmente relazionato sull'attuazione del piano, sempre entro il 31 dicembre dell'anno successivo, con trasmissione del relativo documento alla medesima competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

## LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

### 1. PER QUESTO ENTE SUSSISTONO LE SEGUENTI PARTECIPAZIONI:

Denominazione	Tipo di partecipazione	Servizi erogati	Percentuale della partecipazione
CONSORZIO LEADER TERRE DEL SOSIO	diretta	Valorizzazione patrimonio naturale e culturale e potenziamento ambiente economico	2,00%
GAL SICANI SOC. COOP. CONS. a.r.l.	diretta	Sostegno sviluppo locale	1,56%
ALTO BELICE AMBIENTE S.p.A (società in proc. concorsuale)	diretta	Raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani	2,69%
TERRE DEL GATTOPARDO SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	diretta	Valorizzazione patrimonio naturale e culturale e potenziamento ambiente economico	1,32%

ALTO BELICE CORLEONESE	diretta	Sviluppo locale	5,00%
S.R.R PALERMO PROVINCIA OVEST SOC. CONS. PER AZIONI	diretta	Organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	1,96%
AMAP S.p.A	diretta	Servizio idrico integrato, servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche	0,0000002
ASMEL CONSORTILE soc. cons. a r.l.	diretta	Centrale di committenza in house promossa da ASMEL per gli associati	0,068%

## 2. ANALISI DELLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

Esaurita la premessa sul quadro normativo e le precedenti determinazioni dell'Ente, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1.

Il Comune di Chiusa Sclafani:

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 26 Ottobre 2015, di immediata esecuzione, ha proceduto all'esame e all'approvazione del *piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 31/10/2017 e del Consiglio Comunale n. 55 del 28/11/2017 ha effettuato la *revisione straordinaria* di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando n. 2 partecipazioni da dismettere.

La presente relazione, redatta ai sensi dell'**art. 24 D. Lgs. 175 del 2016** riferirà per ciascuna delle società partecipate i dati di carattere tecnico in possesso dell'amministrazione, che siano funzionali alla valutazione condotta dall'Ente in ordine alla revisione degli *assets* societari sulla base dei requisiti previsti dal legislatore per il mantenimento delle partecipazioni societarie, che di seguito si riportano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Si segnala che stante la limitata misura delle partecipazioni del Comune di Chiusa Sclafani nelle suddette società, nell'ambito della politica di contenimento dei costi di funzionamento, la funzione dell'Ente potrà essere solo propositiva e di impulso, non certo determinante, trattandosi di azioni che necessitano di essere programmate, definite e verificate a livello di assemblea dei soci.

Ciò posto, lo scopo della relazione è quello di supportare gli organi di amministrazione attiva dell'Ente, ad assumere decisioni in materia, legittime all'interno degli spazi di programmazione loro riservati.

Le Amministrazioni locali infatti sono tenute ad avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, al fine di perseguire:

- il coordinamento della finanza pubblica;
- il contenimento della spesa;
- il buon andamento dell'azione amministrativa;

- la tutela della concorrenza e del mercato.

Questo processo salvaguarda *il principio generale per il mantenimento delle partecipazioni in società di capitali, ovvero la produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica socia*, ai sensi di quanto previsto dai c. 27 – 29 dell'art. 3 della L.244/2007.

### 3. CRITERI DI VALUTAZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE

L'analisi sui criteri di valutazione fondanti la scelta del mantenimento delle predette partecipazioni societarie deve necessariamente essere condotta diversamente per le società, Alto Belice Ambiente S.p.A e Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-Provincia ovest SCPA –(SRR), atteso che tali partecipazioni risultano obbligatorie ai sensi rispettivamente del D. Lgs n. 22 del 5.2.1997 e successivi Decreti regionali Commissariali e della L.R. 9/2010.

La Società **Alto Belice Ambiente S.p.A.** - è stata dichiarata fallita e i servizi di competenza sono stati affidati, ai sensi della L.R. 09/10, nell'ambito della **Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Palermo-Provincia ovest SCPA –(SRR)** di cui *infra*.

Resta chiaro che rispetto a queste partecipazioni, l'Ente non può che evidenziare una totale assenza di spazi valutativi poiché trattasi di partecipazioni per la gestione di un servizio pubblico essenziale – smaltimento dei rifiuti – in ambito territoriale ottimale individuato da disposizioni legislative.

Si confermano in questa sede le valutazioni già espresse in sede di revisione straordinaria non essendo variate le condizioni.

Con riferimento al **“Consorzio Leader Terre del Sosio”** - il consorzio ex art. 2602 e ss. c.c., sebbene si proponga di perseguire la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e potenziamento dell'ambiente economico, constatata l'inattività protratta nel tempo si ritiene necessario confermare la liquidazione della partecipazione.

Si prende atto, comunque, che il termine della società era fissato al 31/12/2020.

Con riferimento alla società **Alto Belice Corleonese s.r.l. “IN LIQUIDAZIONE”** - sebbene la sua attività consiste nell'espletamento delle attività di supporto imprenditoriale ed istituzionale, non si ritiene opportuno mantenere la quota sociale posseduta.

Per la suddetta società, dai certificati camerali risulta che è in corso la procedura di scioglimento e liquidazione.

**Il Consorzio GAL Sicani Soc. Coop. a.r.l.** – si propone di migliorare la qualità della vita nell'area rurale, consentendo alla popolazione locale sia di “accedere che di individuare, riconoscere e quindi utilizzare” il proprio territorio. Inoltre il Piano di Sviluppo Locale (PSL) intende istituire il Distretto Rurale di Qualità, inteso come progetto di governo coordinato dell'economia locale e innalzare il livello di Governance. Le principali linee di intervento sono:

- creazione del Sistema Turistico Locale (sostegno e promozione dell'offerta turistica locale)
- creazione del Sistema Territoriale delle Micro-imprese (Sostegno e promozione del Sistema Produttivo Locale).

Partecipazione da mantenere.

**Le Terre del Gattopardo Soc. Coop. Cons. a.r.l.** - si propone di valorizzare il patrimonio naturale e culturale e potenziamento dell'ambiente economico.

Partecipazione da mantenere.

**AMAP S.p.A.** - è stata istituita ai sensi delle L.R. 11 agosto 2015, n. 19 e del Decreto dell'Assessore Regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica utilità n.75 del 29 gennaio 2016, è Ente che disciplina le competenze previste dalle norme vigenti in materia di gestione del servizio idrico integrato, servizio di gestione delle caditoie stradali e dei manufatti adibiti allo smaltimento delle acque meteoriche.

Partecipazione da mantenere stante anche i vincoli contrattuali.

**ASMEL CONSORTILE Soc. Cons. a.r.l.** - la partecipazione nel capitale della società consortile in oggetto è stata acquisita nel corso del 2019. La società funge da centrale di committenza in house per gli associati. Partecipazione da mantenere.



**COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI**  
**Città metropolitana di Palermo**

**VERBALE N.15**

La sottoscritta, Dott.ssa Simona Bennici, nominata Revisore Unico ai sensi degli artt. 234 e segg. del D. Lgs. 267/2000, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56/2019.

Ricevuta la deliberazione di C.C. avente ad oggetto "*Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chiusa Sclafani in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016*".

**VISTI**

- il vigente Regolamento sui controlli interni;
- l'articolo 42 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n. 175/2016
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;

**RILEVATO CHE**

Il testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2019.

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente di adottare un Piano di razionalizzazione delle Società partecipate, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Il Revisore, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi ed i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Esaminata la proposta e l'allegato "A", ovvero, la "Relazione Tecnica eseguita in ottemperanza alla revisione ordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016";

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** all'approvazione della proposta di deliberazione avente ad oggetto, "*Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Chiusa Sclafani in ottemperanza all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016*", così come risultanti dall'allegato "A", ovvero dalla relazione tecnica.

16/11/2022

Il Revisore Unico

Dott.ssa Simona Bennici